

## COMUNE DI PECCIOLI



Lavori di realizzazione di nuova viabilità a Fabbrica di Peccioli.

CUP: ...

Committente: Comune di Peccioli


R.U.P.: Arch. Antonio Cortese

Progettisti: Ing. Francesco Donati e Geom. Marco Casati

Coordinatore della Sicurezza: Geom. Simone Sgherri

### Progetto Esecutivo

### Schema di Contratto



COMUNE DI PECCIOLI

Provincia di PISA

Atto n.....

1) COMUNE DI PECCIOLI

2) \_\_\_\_\_

OGGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' A FABBRICA DI PECCIOLI"

CUP \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_

IMPORTO: € \_\_\_\_\_ (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € \_\_\_\_\_) oltre IVA per €. \_\_\_\_\_ per un totale di € \_\_\_\_\_;

SCRITTURA PRIVATA

**Tra le parti:**

a) L'Arch. Antonio Cortese, nato a Palermo (PA) il 15/12/1959, in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, Qualificazione Urbana e Tutela Ambientale, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto del Comune di PECCIOLI, partita IVA 00201900503, che rappresenta nella sua qualità funzionario tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

b) il/la Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente per la carica in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ quale impresa

affidataria dei lavori di "Lavori di realizzazione di nuova viabilità a fabbrica di Peccioli" per la sottoscrizione della presente scrittura privata.

#### PREMESSO

CHE con Determinazioni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 2.260.000,00 (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 32.932,95) oltre IVA per € 226.000,00 per un totale di € 2.486.000,00, stabilendo altresì di procedere all'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 50 comma 4, nonché dell'art. 108 del Codice);

CHE la procedura è stata avviata mediante sistema telematico START della Regione Toscana il \_\_\_\_\_ ed è stata fissata nel giorno \_\_\_\_\_ la data di scadenza per la presentazione delle offerte;

CHE con Verbale n. \_\_\_\_ in data redatto a seguito di seduta esperita il giorno\_\_\_\_\_, recepito con Determinazione n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata formulata la proposta di aggiudicazione del contratto in oggetto a favore dell'impresa \_\_\_\_\_ , per un importo di € \_\_\_\_\_ (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € \_\_\_\_\_) oltre IVA per €.\_\_\_\_\_per un totale di €\_\_\_\_\_;

CHE con determinazione n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad aggiudicare il contratto in oggetto all'Impresa sopra indicata, provvedendo, altresì, all'imputazione della spesa complessiva di €. \_\_\_\_\_ oltre Iva, per un totale di € \_\_\_\_\_, e alla conseguente modifica del prospetto economico

di progetto;

CHE in data \_\_\_\_\_ sono state inoltrate le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

CHE alla spesa relativa ai lavori in oggetto viene fatto fronte come indicato nella citata determinazione n. \_\_\_\_\_;

CHE sono stati assegnati al seguente appalto il codice CUP \_\_\_\_\_ ed il codice CIG \_\_\_\_\_ che devono essere riportati in tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, nonché da eventuali subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e sono state acquisite le certificazioni a comprova dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in fase di gara;

CHE si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011;

CHE i dipendenti della stazione appaltante e/o i professionisti incaricati cui è affidato un ruolo/incarico nell'esecuzione del contratto non si trovano in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 e, per quanto riguarda i dipendenti, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

CHE si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente atto.

Le parti convengono quanto segue:

## CAPO 1 GENERALITA'

### Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale.

## Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Arch. Antonio Cortese nella sua qualità di Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, Qualificazione Urbana e Tutela Ambientale e in rappresentanza del Comune come sopra specificato, sottoscrive con l'impresa \_\_\_\_\_ che come sopra rappresentata accetta l'appalto dei lavori indicati nella premessa e come successivamente sommariamente specificati per l'Amministrazione che rappresenta, promette e si obbliga di far pagare l'ammontare dei lavori nei modi e termini di cui agli articoli seguenti.

Il Sig. \_\_\_\_\_ in nome e per conto dell'impresa che rappresenta, si obbliga a far eseguire i lavori di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 36/2023, di seguito chiamato "Codice", della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., di seguito denominata "L.R.T. n. 38/07 e s.m." per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n.36/2023, e si impegna, pertanto a curarne l'esatta osservanza. L'Impresa \_\_\_\_\_ elegge domicilio legale presso la sede legale in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente atto. Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.

## Art. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - ELENCO DELLE LAVORAZIONI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Le opere che formano oggetto del contratto possono riassumersi come appresso, salvo quanto previsto negli elaborati tecnici progettuali approvata con Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nonché delle più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei lavori:

#### Descrizione dell'intervento

*Il tracciato in progetto costituirà un importante by-pass a nord-est della frazione di Fabbrica che andrà ad alleggerire il traffico di attraversamento del centro, rendendo possibili opere di valorizzazione con nuove pavimentazioni e arredo urbano in Via di Mezzo, Via della Chiesa e Via Vittorio Veneto.*

*La zona interessata dall'intervento è ubicata a nord-est rispetto alla frazione di Fabbrica e, trattandosi l'opera in progetto di un'infrastruttura viaria, avrà un andamento prevalentemente lineare con un'estensione di circa 400 metri. L'area di interesse è prevalentemente collinare con quote che si attestano tra i 141 e i 175 slm.*

*Il nuovo asse viario si raccorderà alle quote altimetriche della rete stradale esistente sul lato est (Parcheggio pubblico della Magrina) e della rotatoria di nuova realizzazione a nord su Via di Fabbrica (oggetto di altro incarico e di appalto in corso di esecuzione). Le zone interessate dai lavori sono comunque le seguenti: Via di Mezzo (innesto nuova viabilità), terreni di proprietà di privati, Via Comunale per Fabbrica (rotatoria attualmente in costruzione).*

#### Piattaforma stradale

*Di seguito le caratteristiche geometriche della piattaforma stradale a carreggiata unica:*

- due corsie da 3,50m e banchine da 0,50m, per una larghezza complessiva di 8,00m;
- percorso pedonale (marciapiede lato monte) da 1,50m;
- scarpate di larghezza variabile con fosso trapezoidale per la raccolta delle acque superficiali;

*Il tracciato della nuova viabilità si sviluppa complessivamente in rilevato, con altezze inferiori ai 2,00 m rispetto al piano campagna circostante, fatta eccezione per le porzioni di percorso individuate dai dintorni delle sezioni 8, 12 e soprattutto nella rampa finale (sezioni 20-21-22), dove si raggiungerà un'altezza di rilevato maggiore.*

*Gli adeguamenti e le nuove pavimentazioni stradali in progetto saranno completati da tutte le opere necessarie alla corretta circolazione dei veicoli garantendo il più alto livello possibile di sicurezza stradale. Per risolvere l'interferenza con la Strada Vicinale d'Acquaviva, è stato previsto un manufatto scatolare in cls. Per maggiori particolari si vedano le tavole relative a tali dettagli costruttivi.*

#### *Opere strutturali*

*Realizzazione di opere di sostegno per i rilevati stradali in corrispondenza di tutta la parte di tracciato che interferisce con la corona della frana quiescente. I lavori prevedono la perforazione e la realizzazione di una berlinese, su due tratti della viabilità, composta rispettivamente da n. 108 e n. 16 pali trivellati in calcestruzzo armato di diametro pari a 800 mm, di profondità pari a 15,00 metri, disposti in una fila singola ad interasse pari a 120 cm. In corrispondenza della sezione in testa è presente un cordolo in c.a. delle dimensioni di 100xH120 cm.*

### Smaltimento acque meteoriche

*Lo smaltimento delle acque di piattaforma verrà affidato a caditoie, poste alle estremità della banchina, le quali scaricheranno attraverso canalizzazioni in embrici, disposte lungo le scarpate, nei fossi di guardia di forma trapezoidale inerbiti, previsti al piede del rilevato.*

*È previsto il posizionamento di caditoie e canalette in embrici con passo 15 metri. Le acque raccolte nei fossi di guardia saranno intercettate e a loro volta scaricate nelle scoline campestri minori e nel fosso, localizzato a nord-est.*

*I due fossi posti ai lati del rilevato saranno collegati con tubazioni sottostrada (in calcestruzzo di diametro interno 500 mm, con interasse variabile da 30 m a 40 m), in grado di garantire il libero transito delle eventuali acque di esondazione da un lato all'altro del nuovo rilevato; il progetto prevede la realizzazione per una lunghezza complessiva media di circa 400 m di fosso su ciascun lato.*

### Segnaletica

*È prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale dettata dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento, con particolare attenzione alla corretta delimitazione e divisione dei flussi veicolari in prossimità dell'intersezione. La segnaletica verticale, anch'essa in attuazione del Codice, verrà posizionata a bordo strada per una corretta interpretazione dei segnali e delle direzioni veicolari.*

### Rete di illuminazione

*È prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione al fine garantire i livelli di illuminamento e le condizioni di uniformità che consentono il mutuo*



*avvistamento dei veicoli, l'avvistamento di eventuali ostacoli e la corretta percezione della configurazione degli elementi delle intersezioni e dei tracciati stradali, nelle diverse condizioni che possono verificarsi durante l'esercizio notturno delle infrastrutture. Si è previsto l'impiego di n°12 lampioni a led su un solo lato della strada, a distanza di circa 30 metri l'uno dall'altro.*

#### *Pavimentazione stradale*

*Il pacchetto di pavimentazione stradale prevede:*

- a) Strato di fondazione in materiale arido di cava "calcare cavernoso + 90" per uno spessore di 35 cm*
- b) Strato di fondazione con stabilizzato 0-30 mm per uno spessore di 15 cm*
- c) Strato di base per uno spessore di 10 cm*
- d) Strato di collegamento "binder" ad alto modulo per uno spessore di 10 cm*
- e) Trattamento superficiale tipo "Natural Pavement"*

*In prossimità dei collegamenti alle strade esistenti è prevista la scarifica per un massimo di 10 cm e il rifacimento dell'ultimo strato della pavimentazione.*

#### *Marciapiedi*

*Per i percorsi pedonali è prevista la posa di lastrico in pietra serena tipo "Albarese" con nastrino perimetrale e rigata a 45° larghezza 30/35/40, spessore 6 cm, con strato di allettamento in sabbia e cemento spessore 2/4 cm, su massetto di 10 cm in calcestruzzo Rck 200 con rete elettrosaldata e sottofondo in misto granulare spessore 20 cm.*

*Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche,*

*qualitative e quantitative previste dalla perizia esecutiva con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.*

*Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle risultanti negli elaborati e nei disegni di progetto allegati al contratto, fatte salve le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.*

#### Art. 4 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dei lavori, preso atto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, ammonta ad €. \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_). L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura", per cui l'elenco dei prezzi unitari contrattuali è costituito dai prezzi unitari di progetto decurtati del ribasso offerto in sede di gara.

#### Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non limitatamente a quanto qui non disciplinato, i seguenti documenti:

- Capitolato generale di Appalto di cui al DM 145/2000 per le parti ancora in vigore
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo
- l'elenco dei prezzi unitari, che costituiscono i prezzi contrattuali al netto del ribasso offerto;

- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia
- il capitolato speciale d'appalto
- il P.S.C.

#### Art. 6 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto e costituente allegato al presente contratto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### Art. 7 - ELENCO PREZZI

Tutti gli oneri e obblighi dell'impresa indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto s'intendono compresi nelle voci dell'Elenco Prezzi e compensati con i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

#### Art. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice CIG \_\_\_\_\_ ed il codice CUP \_\_\_\_\_ assegnati al presente intervento. Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto,

assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma del Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del presente contratto di appalto. Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ed a trasmettere alla stazione appaltante, ai fini della verifica del rispetto del suddetto obbligo, copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle

prestazioni oggetto del presente appalto, nonché a comunicare immediatamente allo Comune di Peccioli ed alla Prefettura di Pisa la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

#### Art. 9 - GARANZIE

- A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse è stata costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del Codice, la garanzia definitiva di cui alla polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ sede di \_\_\_\_\_, dell'importo di €. \_\_\_\_\_, corrispondente al 5% dell'importo contrattuale, valida dalla data di stipula del contratto fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque fino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte della Stazione appaltante. Su detta garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.
- La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento

del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

- La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

#### Art. 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E AFFIDAMENTO A COTTIMO

L'affidamento in subappalto o cottimo, di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. e 119 del Codice. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. I

consorziati non debbono comunque trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice. Nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per imporre limitazioni all'utilizzo del subappalto, per cui sono subappaltabili per intero le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporate, mentre il complesso delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente possono essere subappaltate fino ad un massimo del 50,00% (cinquanta/00) dell'importo della categoria prevalente stessa.

In considerazione della particolare attenzione che deve essere riservata alla complessità delle lavorazioni al fine di pervenire ad una corretta esecuzione a regola d'arte delle stesse, relativamente al fatto che l'immobile costituisce un edificio di carattere rilevante per il tipo di utenza della quale deve essere salvaguardata l'incolumità, oltre al fatto che sono presenti lavorazioni a rischio per la salute e l'incolumità dei lavoratori che richiedono di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, non si ritiene compatibile con l'appalto in oggetto che le lavorazioni affidate in subappalto possano essere oggetto di ulteriore subappalto.

Per tali motivazioni l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o affidare a cottimo; l'omissione nell'offerta dell'indicazione dei lavori o delle parti di opere che l'Appaltatore intende affidare in subappalto o a cottimo esclude la possibilità di ricorrere a tali procedure per tutta la durata di validità dell'appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in

misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In conformità a quanto disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'affidatario ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:

.....

In sede di offerta ha dichiarato altresì che affiderà in subappalto a micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, una misura non inferiore al ..... per cento delle suddette lavorazioni.

Ai sensi dell'art.119 comma 6) D.Lgs. 36/2023 il contraente principale e il subappaltatore sono entrambi responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.



In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Dlgs 36/2023.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi oltre all'obbligo di informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziari.

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti;
- Copia autentica del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che sono garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali NON inferiori a quelli garantiti dall'appaltatore, e DEVE riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore;

- dichiarazione sostitutiva inerente all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 100 del D.Lgs. n. 80/2023;
- documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;
- dichiarazione dell'impresa subappaltatrice dell'organico medio annuo, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D.Lgs. 81/2008).

Il contratto di subappalto deve evidenziare separatamente i costi relativi alla sicurezza, che non sono soggetti a ribasso, e i costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario corrisponde alle imprese subappaltatrici anche i costi della manodopera relativi alle prestazioni

affidate in subappalto senza alcun ribasso. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 28 del presente capitolato che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i..

Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5 dell'Allegato II.2-bis.

Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e all'Allegato II.2-bis, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui art.94, 95 e 100 del D.Lgs. n.36/2023 a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali. Qualora

-

Prima dell'inizio dei lavori i subappaltatori devono trasmettere, tramite l'affidatario, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. L'ente appaltante è comunque tenuto all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima è subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo e dell'art.90 c.9 del D. Lgs. 81/2008, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contrattante, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa, e all'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al precedente paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", nonché l'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria.

L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subappaltatore, è fatto obbligo al subappaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa. L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nel caso in cui si verifichi l'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, salvo quanto diversamente pattuito tra appaltatore e subcontraente nei contratti tra loro stipulati, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- b) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice;

c) l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Per tutto quanto qui non previsto, trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

## CAPO 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

### Art. 11 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI

Entro 45 giorni dalla data di stipulazione, fatta salva l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 17, comma 8 e 9, del Codice o l'esecuzione in via anticipata ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, sarà proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto, mediante consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato II.14 del Codice.

In caso di mancata consegna si applica quanto previsto nel capitolato speciale parte integrante del presente contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Eventuali contestazioni relative alla consegna dei lavori devono, a pena di decadenza, essere formulate per iscritto dall'appaltatore nel verbale di consegna e confermate nel registro di contabilità all'atto della prima firma successiva alla consegna. All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna

degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo. L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare.

#### Art. 12 – REVISIONE DEI PREZZI - MODIFICHE AL CONTRATTO

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della revisione prezzi, la stazione appaltante o l'appaltatore possono proporre modifiche al contratto ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in conformità all'art. 60 del codice dei contratti pubblici. Si precisa che le clausole di cui al punto precedente non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e sono pubblicati, unitamente alla

relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della revisione prezzi, la stazione appaltante utilizza esclusivamente le somme a disposizione indicate all'art. 60 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 per cui, all'esecutore saranno riconosciuti entro tali limiti anche nel caso detti oneri siano superiori ai predetti accantonamenti all'interno del quadro economico, in quanto per tale fattispecie il quadro economico non può essere implementato con maggiori spese oltre a quelle già accantonate per le finalità prima evidenziate. Il presente contratto è sempre modificabile in conformità quanto previsto dall'art.120 del Codice. Il Comune di Peccioli si riserva la facoltà di introdurre modifiche non sostanziali (art.120 comma 7 D.Lgs. n. 36/2023) in aumento o in diminuzione al presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 5) del D.Lgs. n. 36/2023 e sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale comma 9) del medesimo articolo 120.

Gli importi di progetto delle diverse categorie di lavori, riportate nel Capitolato speciale d'appalto, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120. Nel rispetto dell'art.120 del Codice, in caso di modifiche contrattuali comportanti la necessità di nuovi prezzi, questi saranno quantificati in apposito verbale, nel rispetto dell'art. 5, dell'allegato II.14 al Codice. In caso di mancato accordo sui nuovi prezzi, la stazione appaltante ordinerà l'esecuzione delle nuove lavorazioni o la somministrazione dei nuovi materiali sulla base di tali nuovi prezzi ed essi si



intenderanno definitivamente accettati ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice qualora le modifiche disposte durante l'esecuzione del contratto nel rispetto delle condizioni previste nei precedenti commi del medesimo art. 120, comportino una variazione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ma è tenuto ad eseguire le variate prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Per la determinazione del quinto, trova applicazione l'art. 5 dell'allegato II.14 al codice.

Resta nella facoltà del Direttore dei Lavori disporre modifiche di dettaglio, a spesa invariata, previa comunicazione al R.U.P. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del Codice. In caso di modifiche contrattuali non disposte dalla direzione dei lavori e non approvate dalla stazione appaltante, lo stesso Direttore dei Lavori fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino stato con spese a carico dell'appaltatore medesimo, il quale non ha diritto a pagamenti o rimborsi di sorta per quanto eseguito sia a titolo di modifica contrattuale non autorizzata sia a titolo di rimessa in pristino della situazione preesistente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale d'appalto e, per quanto non espressamente indicato, dal codice dei contratti pubblici.

#### Art. 13 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'appaltatore può richiedere una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale. L'anticipazione è erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### Art. 14 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, tenendo conto del tempo concesso per dare le prestazioni ultimate entro il termine fissato dal presente contratto. Il programma

dell'esecuzione sarà dettagliato e corredato di diagramma/i cartesiano/i o di altri grafici dai quali si rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e completamento delle principali prestazioni. Dal programma di esecuzione dovrà risultare, anche con relazione descrittiva oltre che dai grafici:

- a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle prestazioni appaltate;
- b) i termini entro i quali l'Impresa si impegna a concludere i singoli gruppi di lavorazioni.

Entro quindici giorni dalla presentazione della proposta di programma, il Responsabile Unico del Procedimento, sentita la Direzione Lavori, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere segnalate alla Direzione dei Lavori ed approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, o che potranno essere ordinate dalla Direzione Lavori. Ne caso di consegna parziale per temporanea indisponibilità di aree o immobili, come previsto nel capitolato speciale di appalto, l'appaltatore deve presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni

sulle aree e sugli immobili disponibili. Qualora il Responsabile del procedimento abbia autorizzato l'esecuzione d'urgenza della prestazione ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del Codice oppure ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, il programma di esecuzione verrà redatto per le prestazioni non oggetto di esecuzione anticipata.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al luogo di esecuzione;
- della riduzione o sospensione delle attività per festività o godimento di ferie degli addetti;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcune prestazioni in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dell'esecuzione del contratto, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma di esecuzione viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. L'accettazione del programma da parte del Direttore dei Lavori non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna del medesimo per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare

per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'esecuzione errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del Comune di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente contratto. Le prestazioni appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine contrattuale, consenta anche, ove richiesto dal Comune, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome. Resta sempre salvo il diritto del Direttore dei Lavori di ordinare l'esecuzione di una determinata prestazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Sotto le suddette condizioni l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio del Direttore dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del contratto ed agli interessi del Comune.

#### Art. 15 - SOSPENSIONI LAVORI – PROROGHE - CLAUSOLA PENALE

Per le sospensioni si rimanda all'art.121 del D.Lgs.36/2023 ed il relativo allegato II,14 art.8, nonché a quanto disposto dal capitolato speciale d'Appalto.

In caso di sospensione parziale dei lavori si determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.

#### Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA, INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

La contabilità dei lavori sarà effettuata, secondo quanto previsto all'allegato II.14 del Codice, sulla base dei prezzi unitari di progetto. Agli importi degli Stati di Avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, all'ammontare verranno aggiunti i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, contabilizzati nel periodo del SAL; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal successivo articolo 18.

I prezzi unitari offerti in fase di gara, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel relativo Elenco Prezzi facente parte integrante del contratto. Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura e, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, o discesa, e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente contratto.

Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazioni di ribassi, di ritenute e simili, sono trascritti in contabilità sotto un capo distinto. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto. In caso di lavori e somministrazioni che, per loro natura, si giustificano mediante fattura o nel caso di impossibilità legittima di una precisa e completa contabilizzazione, sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori.

Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza. Qualora il Direttore dei Lavori autorizzi, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sarà applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Le contestazioni e le riserve sono gestite secondo la disciplina riportata nel capitolato speciale di appalto, allegato parte integrante del presente contratto e all'art.7 dell'allegato II.14 del Codice.

#### Art. 17 - TERMINE PER L'ESECUZIONE – PENALI – PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'impresa dovrà dare ultimati i lavori entro il termine di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata nella misura dello 1 per mille dell'importo netto del contratto, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 100, corrispondenti al limite massimo dell'ammontare della penale, (10% dell'importo contrattuale) a partire dalla data di consegna, il Comune potrà procedere alla risoluzione del presente atto ed all'incameramento della cauzione. L'impresa dovrà comunicare per iscritto a mezzo p.e.c. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L'Appaltatore non in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale, per cause a lui non imputabili, può richiederne la proroga con



congruo anticipo. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopraindicato, è riconosciuto all'operatore economico, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione commisurato secondo le modalità e i criteri indicati nel Capitolato speciale d'Appalto.

#### Art. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica quanto previsto al precedente articolo 8. L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera su certificati di pagamento emessi in base a stati d'avanzamento lavori (S.A.L.) redatti ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi e assicurativi raggiunga la cifra netta di €.200.000,00 (euro Duecentomila/00). I certificati di pagamento saranno emessi entro 7 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento. Ai sensi dell'art. 119 del Codice esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Peccioli corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, senza che l'appaltatore si possa opporre. In tal caso l'appaltatore dovrà emettere la fattura elettronica per l'intero importo del certificato di pagamento e contestualmente inviare, a mezzo pec, copia delle fatture emesse dal/dai subappaltatore/i, subfornitori relative alle lavorazioni da questi effettuate nell'ambito del S.A.L. oggetto di pagamento; su tali fatture dovrà essere riportato apposito visto del Direttore Lavori, ai fini del controllo di

conformità tra quanto eseguito e quanto autorizzato con il subappalto. La stazione appaltante provvederà, acquisito il DURC sia dell'appaltatore che del subappaltatore/subfornitore, a liquidare all'appaltatore l'importo complessivo fatturato al netto dell'IVA, relativo al S.A.L., ed a pagare, rispettivamente, al subappaltatore/subfornitore gli importi dei lavori eseguiti, come risultanti dalle relative fatture da questo emesse, mentre all'appaltatore, la eventuale residua parte fino al raggiungimento dell'importo complessivo del Certificato di pagamento. Nel caso di subappalti in cui non si applichi il pagamento diretto al subappaltatore, il pagamento è subordinato, oltre all'acquisizione con esito positivo del DURC sia dell'appaltatore che dei subappaltatori che hanno prestato la loro opera nelle lavorazioni contabilizzate nel SAL oggetto di pagamento, alla presentazione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate rimesse dal subappaltatore relativamente al SAL precedente. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 36/2023 in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione de qua, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente. L'emissione del certificato di pagamento del S.A.L. ed il relativo pagamento saranno subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante, nonché, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ivi compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del citato D.Lgs. n. 36/2023. In caso di subappalto, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, resta ferma la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice, fatti salvi i casi di cui al comma 11, lettere a) e c). Il controllo amministrativo-contabile, ed i documenti contabili dei lavori saranno predisposti e tenuti in base a quanto disposto all'art.12 dell'allegato II.14 al Codice. Nel caso di sospensione dei lavori che si

protragga oltre 45 giorni si provvederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà emesso entro 7 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati a \_\_\_\_\_. Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. L'impresa, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti". Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21 in ordine agli adempimenti informativi inerenti al versamento delle ritenute fiscali per il personale dipendente impiegato nell'appalto.

#### Art. 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DEI LAVORI - PAGAMENTO A SALDO

Alla data di scadenza prevista dal contratto, sarà redatto dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'esecutore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori e/o di fine lavori; il certificato di ultimazione potrà prevedere

l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 (sessanta) giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare Esecuzione. Il certificato, soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso il biennio, il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nel termine di sette giorni dal certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo maggiorata dell'interesse legale calcolato su due anni, deve essere effettuato, nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, non oltre sessanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione ed alla presa in consegna dell'opera da parte

dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente.

Contemporaneamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori e sarà insieme pagato all'Impresa l'eventuale credito residuo della stessa per i lavori eseguiti.

Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente, salvo quanto disposto dal capitolato speciale.

La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C. e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 18.

Anche dopo l'approvazione del C.R.E e la presa in consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt. 1665 e successivi C.C..

#### Art. 20 - Presa in consegna anticipata

Qualora la stazione appaltante, prima che intervenga l'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o parte di essa, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, ove necessario;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete, ove previsti;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi, ove presenti;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo o il direttore dei lavori nei casi in cui non è previsto il collaudo, procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione anticipata sia possibile nel rispetto dei limiti di sicurezza e delle pattuizioni contrattuali. Della presa in consegna anticipata deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal direttore dei lavori. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

#### Art. 21 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, il CCNL applicabile è:

-ID CCNL F012 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative, nonché i rispettivi accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune. L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 119 c. 12 del Codice. L'Impresa è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L'Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente atto di



cottimo. La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Al fine di consentire al Comune di Peccioli il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese a titolo di ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (ritenute per redditi di lavoro dipendente e assimilati), dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997 (ritenute per addizionali regionali) e dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998 (ritenute per addizionali comunali), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- le deleghe di pagamento delle ritenute sopra citate;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dei lavori affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del lavoro affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La trasmissione della documentazione dovrà avvenire tramite p.e.c. al seguente indirizzo: [comune.peccioli@postacert.toscana.it](mailto:comune.peccioli@postacert.toscana.it)

Il mancato ottemperamento all'obbligo di trasmissione della documentazione sopra elencata o l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa costituirà causa di sospensione del pagamento del corrispettivo maturato dall'appaltatore o affidatario sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. La sospensione del pagamento del corrispettivo sarà mantenuta sino a che perdura l'inadempimento ed il Comune ne darà comunicazione, entro 90 giorni, all'Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_. Per il tempo di sospensione è preclusa all'appaltatore o affidatario ogni azione esecutiva per il soddisfacimento del credito oggetto della predetta sospensione. Gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora l'appaltatore, l'affidatario o il subappaltatore effettuino la comunicazione e allegghino la certificazione di cui all'art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997 e ss.mm.ii. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto e a quanto disposto dal Codice e dall'Allegato I.01 del Codice stesso.

#### Art. 22 - SICUREZZA DEI LAVORI

Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal

responsabile dei lavori. L'impresa si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, le integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza.

### Capo 3 - DANNI E ASSICURAZIONI

#### Art. 23 DANNI ALLE OPERE - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

E' a completo carico dell'Impresa la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causa (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisorie ed al macchinario e attrezzatura dell'Impresa. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. In particolare resteranno a carico dell'Impresa, e nessun compenso sarà perciò per essi corrisposto dall'Amministrazione, tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni provocati dal parziale o totale interrimento od allagamento dei cavi aperti per la posa delle tubazioni (che siano state o no collocate) per qualsiasi causa (smottamento di scarpate, azione di acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di forza maggiore. L'Appaltatore può pretendere indennizzi, secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, per danni alle opere o alle provviste in caso fortuito o di forza maggiore - cioè per quelli provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo o

certificato di regolare esecuzione, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni – ad eccezione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

#### Art. 24 DANNI A TERZI

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori. Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

#### Art. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 117 comma del D.Lgs. n. 36/2023 l'Impresa è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale polizza assicurativa copre:

- 1) contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari all'importo contrattuale dei lavori;
- 2) responsabilità civile per danni caudati a terzi (RCT) per un massimale, secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, pari a € 1.000.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

La polizza di cui ai precedenti commi dovrà essere consegnata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire l'intero periodo del contratto fino al completamento della consegna delle opere; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato. Ai fini del pagamento della rata di saldo l'impresa è tenuta a costituire polizza fideiussoria d'importo pari a quello della rata di saldo, della durata di due anni, con decorrenza dalla data del certificato di regolare esecuzione.

#### CAPO 4 - OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

##### Art. 26 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri e obblighi previsti nel capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito, ecc. Sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.M. n. 37/2008. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

#### ART. 27 - PIANO DI SICUREZZA

Ai sensi dell'art 100 c.2 del D.Lgs 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è un elaborato esecutivo ed è parte integrante del contratto di appalto. Copia del piano di sicurezza e di coordinamento è messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dell'Impresa appaltatrice almeno 10gg prima dell'inizio dei lavori, come previsto all'art. 100 comma 4 D.Lgs. 81/08. Ai sensi dell'art.100 c.5 del D.Lgs. 81/08, l'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di

presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Prima della stipula del contratto, l'appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di sicurezza (POS), che costituirà parte integrante del contratto di appalto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto documento rappresenta il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (art.89 c.1 lettera h) del D.Lgs. 81/08). Ai sensi dell'art. 101 c.2, prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi. L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al Capo III "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro" del D.Lgs. 81/08.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento. L'Appaltatore dovrà rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei luoghi di lavoro

contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, ed in particolare di cui al:

- Titolo I Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.;
- Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili;
- Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi;
- Titolo VIII – Agenti fisici.

L'Appaltatore redige ed attua il piano di sicurezza e di coordinamento e il relativo piano operativo di sicurezza. L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L'Appaltatore deve verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

## CAPO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice.

### Art. 29 - RISOLUZIONE E RECESSO



Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 122, comma 1. Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 122, comma 2 tra i quali la perdita della capacità a contrattare accertata a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Il contratto si risolve anche per grave inadempimento, grave ritardo o negligenza dell'appaltatore ai sensi dei commi 3 e 4 dello stesso articolo 122.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

1. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
2. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice;
3. il superamento del 10% dell'importo contrattuale per effetto di applicazione di penali.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa esecutrice, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti con incameramento della garanzia definitiva presentata.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art.122 del Codice le somme dovute all'appaltatore sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate (o non) e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 123 del Codice.

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1, del codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori.

I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito, in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 30 - CODICE ETICO - omissis

Art. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente. Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si rimanda a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto. Qualora l'importo delle riserve sia tale da comportare una variazione dell'importo economico dell'opera compreso tra il 5% ed il 15%, verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al precedente capoverso, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice.

La proposta di accordo bonario è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione delle riserve da parte del Direttore dei lavori.

Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di

accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, la controversia è rimessa al giudice ordinario.

Ai sensi dell'art. 212 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

#### Art. 32 - FORMALITA' DEL CONTRATTO E SPESE

Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto

#### Art. 33 OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice

dell'amministrazione digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

L'imposta di bollo è assolta mediante pagamento Mod. F23.

LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

II RESPONSABILE DEL SETTORE Arch. Antonio Cortese (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 28, 29 e 31 del presente contratto.

LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

II RESPONSABILE DEL SETTORE Arch. Antonio Cortese (firmato digitalmente)